



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 136 DEL 05/05/2025

OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORD-93-2025 PER IL CIV. 38 DI VIA SAN QUIRICO.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 27/03/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo tecnico congiuntamente a VVF e PL presso la palazzina al civico 38 di Via S. Quirico causa perdita dal vaso di espansione idrico;
- in sede di sopralluogo si è potuto constatare che la perdita dell'acqua, avvenuta nel locale sottotetto, danneggiava tramite infiltrazione gli appartamenti di cui agli interni n. 8, 9 e 10 e parte del vano scala;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. 93 del 03/04/2025 ad oggetto: *“Sgombero intt. 8-9-10 di Via San Quirico civ. 38 e interdizione del vano scala tra penultimo e ultimo piano causa danni da infiltrazioni d'acqua”*;

Richiamata altresì l'Ordinanza Sindacale n. 121 del 23/04/2025 ad oggetto: *“Revoca parziale dell'ORD-93-2025 relativamente al vano scale condominiale, agli interni 8 e 9 e all'interno 10 – ad eccezione della sola camera da letto - del civico 38 di via San Quirico.”*;

Vista la dichiarazione, acquisita al prot. 0204403.E del 30/04/2025, prodotta dal tecnico di fiducia nominato dalla proprietà degli immobili con la quale, a seguito di conclusione dello stillicidio di acqua dal solaio dell'ultimo piano, attestava l'avvenuta messa in sicurezza della camera da letto dell'interno 10 di Via S. Quirico 38;

Dato atto che del provvedimento di revoca totale delle misure di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs.

Documento sottoscritto digitalmente

18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0205044.U del 30/04/2025 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

anche a convalida della nota dell'Ufficio Pubblica Incolumità prot. 0205044.U del 30/04/2025, la revoca totale delle misure di interdizione di cui all'ORD. n. 93 del 03/04/2025

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera - ed al Municipio 5 Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.